

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 1-2021/M_2-2021/B

MEDIAZIONE CIVILE ED OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

di Marco Krogh

(Approvato dalla Commissione Mediazione il 30 giugno 2021)

(Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 7 ottobre 2021)

(Approvato dal C.N.N. nella seduta del 2 dicembre 2021)

Abstract

Le misure contenute nel decreto antiriciclaggio devono tener conto della peculiarità dell'attività svolta dai soggetti obbligati e devono tener conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale. La procedura di mediazione civile non può trascurare le logiche delle procedure giurisdizionali e delle fasi che le precedono e possono condizionarle, caratterizzate da interessi delle parti costituite presidiati da norme di rango costituzionale. In quest'ottica, l'esonero da obblighi di adeguata verifica, previsto per i professionisti nell'espletamento dei compiti di difesa e di rappresentanza in giudizio, va esteso anche al mediatore civile nella fase di accertamento dei diritti e di composizione della lite. Al mediatore civile, quale destinatario degli obblighi antiriciclaggio permarrebbero gli obblighi di adeguata verifica nel solo caso previsto dall'art.17 comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2007 il quale espressamente prevede che "i soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile."

Il mediatore civile sarà obbligato alla segnalazione di operazione sospetta laddove nell'accordo di conciliazione emergano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Sommario: 1. Gli obblighi antiriciclaggio nella mediazione civile alla luce della iv direttiva. Cenni generali 2. Peculiarità e specificità dell'attività del mediatore civile 3. Doveri di riservatezza e segretezza 4. Gli obblighi di adeguata verifica. L'obbligo di astensione deroghe ed esoneri. 5. L'obbligo di conservazione 6. Segnalazione di operazione sospetta 7. Divieto di comunicazione e modalità di segnalazione 8. Obbligo di formazione. Obbligo di comunicazione delle infrazioni. Le principali sanzioni

1. Gli obblighi antiriciclaggio nella mediazione civile alla luce della iv direttiva. cenni generali

La mediazione civile è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, in attuazione della legge delega 18 giugno 2009 n.60 e rientra nella nuova gamma di istituti raggruppati sotto l'acronimo A.D.R. (*Alternative Dispute Resolution*) che per lo più replicano, nelle loro grandi linee, modelli già collaudati di ordinamenti giuridici esteri che offrono strumenti "orizzontali" e non "verticali" di soluzione delle controversie per decongestionare l'amministrazione della giustizia, concorrenti e non alternativi al diritto, garantito costituzionalmente dagli art. 24 e 111 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti.

La funzione dei nuovi istituti è quella di creare un filtro a maglie più o meno larghe per evitare l'accesso nelle aule giudiziarie a tutte quelle controversie che per il loro oggetto o per il loro valore potrebbero trovare una rapida soluzione con l'ausilio di un terzo imparziale ovvero con una collaborazione leale tra le parti in contenzioso, con indubbi benefici per le parti stesse e per l'amministrazione della giustizia.

La maggior criticità che accompagna questi istituti attiene alla individuazione delle procedure che, sebbene semplificate, siano in grado di assicurare le medesime garanzie alle parti contendenti normalmente assicurate dal procedimento che si svolge innanzi all'Autorità Giudiziaria. In buona sostanza, le nuove norme devono assicurare efficienza di sistema senza far venir meno quelle tutele per le parti che trovano la loro fonte in norme di rango costituzionale.

Per una precisa scelta di politica legislativa, il Legislatore ha ritenuto di assoggettare la mediazione civile agli obblighi antiriciclaggio sebbene, nell'attuale stesura del d.lgs. 21 novembre 2007 n.231 non sono state dettate norme specifiche relative alle modalità di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio ed al loro contenuto, lasciando, pertanto, all'interprete il compito di ricostruire il sistema in un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, alcuni protetti, come già accennato, da norme di rango costituzionale.

Il Legislatore nel d.lgs. 28/2010 nell'art. 22 dispose espressamente che il mediatore era tenuto alla segnalazione di operazione sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo inserendo all'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) il numero «5-bis) ed includendo espressamente la mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, tra le varie attività soggette agli obblighi di segnalazione.

Il d.lgs. 231/2007, come è noto, è stato interamente riscritto dal legislatore con il d.lgs 25 maggio 2017 n.90 in sede di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo) e l'art. 10 come integrato dall'art.22 del d.lgs. 28/2010 è stato abrogato.

Va ricordato che l'art. 10 abrogato prevedeva a carico di determinate categorie di destinatari degli obblighi antiriciclaggio l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ma non anche gli obblighi di identificazione e registrazione. Tutto ciò rispondeva a ben precise logiche di coordinamento dell'attività svolta da determinate categorie di soggetti con il ragionevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, spesso di rango costituzionale, coinvolti nelle fattispecie prese in esame dal legislatore.

Nella riscrittura del d.lgs. 231/2007 a seguito del d.lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio la mediazione civile è presa in considerazione esclusivamente nell'art. 3, comma 5°, lett. g) che include tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, nella categoria "altri operatori non finanziari", i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Una lettura superficiale e che si fermi alla lettera della norma potrebbe far ipotizzare che dal 4 luglio 2017, con l'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, il mediatore civile nelle procedure regolate dal d.lgs. 28/2010 sia soggetto nello svolgimento del proprio incarico, in tutte le fasi della sua attività, non solo all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ma anche agli altri obblighi antiriciclaggio e, principalmente agli obblighi di adeguata verifica ed all'obbligo di conservazione.

Per una corretta soluzione degli interrogativi posti dalla riscrittura del d.lgs. 231/2007 tuttavia è necessario un esame complessivo delle norme e dei principi che regolano la materia antiriciclaggio ed un coordinamento con le norme ed i principi che regolano l'attività di mediazione civile, tenendo presente che in alcuni casi sono previste esenzioni e deroghe all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio in ragione della tutela d'interessi di rango superiore spesso legati a norme costituzionali.

Le principali norme, nel sistema di prevenzione del riciclaggio regolato dal d.lgs. 231/2007, da prendere in considerazione sono l'art. 2 (Finalità e principi), l'art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica), l'art.31 (Obblighi di conservazione), l'art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette), l'art. 42 (Astensione).

2. Peculiarità e specificità dell'attività del mediatore civile

La prima delle norme sopra richiamate (art. 2) nel dettare le finalità del sistema antiriciclaggio fissa i criteri per un'interpretazione "ragionevole" delle norme, ossia conforme alla "ratio" delle norme stesse. Si specifica che le misure contenute nel decreto antiriciclaggio devono essere non solo proporzionate al rischio derivante dall'attività svolta ma devono tener conto della peculiarità dell'attività svolta dai soggetti obbligati e devono tener conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale. In buona sostanza, le misure antiriciclaggio non possono e non devono stravolgere l'attività istituzionale (o professionale) svolta dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ma si devono collocare al loro interno e l'attività svolta dai soggetti obbligati dovrà essere finalizzata non solo agli scopi fisiologici all'attività stessa, ma anche ai controlli per contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati non sono investiti di poteri di polizia giudiziaria, ma devono acquisire dati ed informazioni dai propri clienti, nel nostro caso dalle parti del procedimento di mediazione, compatibilmente con l'attività istituzionale o professionale svolta.

Le prime riflessioni, pertanto, devono riguardare le peculiarità e le specificità dell'attività svolta dal mediatore civile.

Il d.lgs. 28/2010 definisce:

- mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

- mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

- conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Il mediatore, pertanto, a differenza del giudice non ha poteri decisionali e non può imporre alle parti decisioni che siano per le parti stesse vincolanti. La mediazione, va ricordato, ha ad oggetto esclusivamente controversie che vertono su diritti disponibili, di conseguenza la mediazione è volta a risolvere controversie che se trattate innanzi all'autorità giudiziaria sarebbero regolate all'interno di un sistema "dispositivo" e non "inquisitorio" e non può ritenersi che il mediatore nei medesimi procedimenti abbia maggiori poteri di tipo istruttorio rispetto al giudice. D'altronde, la definizione di "mediatore" e di "mediazione" testé riportate conferma l'assenza per il mediatore di qualunque potere di tipo inquisitorio.

L'attività del mediatore, che si svolge senza formalità, è finalizzata alla ricerca di una soluzione della controversia; il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma un processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Da questa sommaria ricostruzione dell'attività svolta dal mediatore emerge con chiarezza che il rapporto tra il mediatore, le parti ed i rispettivi avvocati è finalizzato ad una reciproca collaborazione tesa alla ricerca di una soluzione della controversia, collaborazione tuttavia dominata da una libertà di condotta delle parti che non sono vincolate da alcun obbligo comportamentale nei confronti del mediatore, salvo quanto previsto dal comma 4bis dell'art.8 del d.lgs. 28/2010 il quale dispone che, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e quanto disposto dall'art. 13 in caso di spese processuali in caso di mancata adesione alla proposta del mediatore corrispondente al provvedimento del giudice che definisce il procedimento. Ad eccezione di quanto previsto da queste ultime norme nessun obbligo di condotta e nessun obbligo di fornire dati ed informazioni è imposto alle parti del procedimento e nessun potere inquisitorio è previsto per il mediatore, restando peraltro, come già sottolineato, le controversie soggette al procedimento di mediazione limitate ai diritti disponibili.

Il procedimento di mediazione può avere esito positivo e concludersi con un accordo di conciliazione che non è altro che un accordo negoziale che può essere raggiunto liberamente dalle parti, anche in collaborazione con gli avvocati ed il mediatore ovvero che recepisca una proposta del mediatore. L'accordo, va sottolineato, ha natura negoziale e non giurisdizionale e non è atto emanato dal mediatore ma è atto riferibile esclusivamente alle

parti sebbene allegato al processo verbale di mediazione e conservato dall'Organismo di mediazione.

Le norme antiriciclaggio, nelle relazioni tra destinatario e soggetto obbligato, prevedono non mere facoltà ma dei veri e propri doveri a carico dei destinatari ai quali corrispondono specifici obblighi a carico dei "clienti" che nel nostro caso si identificano con le parti del procedimento, con la previsione di sanzioni penali in alcuni ipotesi di inottemperanza ai relativi obblighi.

L'attività svolta dal mediatore, come abbiamo visto, è attività priva di qualunque potere inquisitorio da parte del mediatore e priva di qualunque obbligo a carico delle parti e dei rispettivi avvocati. I dati e le informazioni su cui il mediatore deve lavorare nella ricerca di una soluzione della controversia sono quelli spontaneamente forniti dalle parti: Mal si concilierebbe, pertanto, il 1° comma dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007 che, al contrario, dispone che "i clienti -nel nostro caso le parti del procedimento-, forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica". Quest'ultima norma nella gerarchia delle fonti è da ritenere "recessiva" rispetto all'insieme delle norme che non assegnano poteri istruttori al mediatore ed alle norme che in questi procedimenti non obbligano le parti a fornire dati ed informazioni relativi alla controversia in atto, tenuto conto che il sistema delle norme procedurali su cui si regge la mediazione civile è comunque soggetto ai principi costituzionali espressi negli artt. 24 e 111 della costituzione. Gli obblighi imposti dal cit. art.22 potrebbero alterare il regime della libera acquisizione delle prove a vantaggio o a svantaggio di una delle parti attribuendo al mediatore maggiori e più incisivi poteri di tipo istruttorio rispetto al giudice nella soluzione della medesima controversia.

Fissate, quindi, le specificità e le peculiarità del procedimento di mediazione è possibile dare una soluzione ragionevole al "se" ed al "come" applicare le misure antiriciclaggio all'interno del procedimento stesso. Peraltro, alla luce delle osservazioni che precedono, assume un suo significato ben preciso la disposizione contenuta nella precedente versione del d.lgs. 231/2007 che assoggettava il mediatore al solo obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ma non anche agli obblighi di adeguata verifica e registrazione, conciliava e bilanciava in modo ragionevole i diversi interessi e principi regolanti le due materie, con l'abrogazione e revisione del d.lgs. 231/2007 spetta all'interprete circoscrivere, in modo costituzionalmente orientato, l'ambito di applicazione della scarna disposizione contenuta nell'art. 3 lett. g) del d.lgs. 231/2007.

La procedura di mediazione civile, come più volte osservato, non può trascurare le logiche delle procedure giurisdizionali e delle fasi che le precedono e possono condizionarle, caratterizzate da interessi presidiati da norme di rango costituzionale. Questo aspetto va tenuto nella massima considerazione nelle risposte agli interrogativi posti e le considerazioni che ne seguono consentono, peraltro, di conciliare il cit. art. 3, comma 5 lett. g) del d.lgs. 231/2007 che espressamente dispone che rientrano tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio i soggetti che esercitano attività di mediazione civile e la regola tecnica n. 2 approvata dal consiglio Nazionale Forense il 20 settembre 2019 (con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze) che dispone che "non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto: (...) l'incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 (...)"

Sotto altro aspetto, va inoltre evidenziato che sebbene l'incarico di mediatore civile può essere ricoperto anche da professionisti già soggetti agli obblighi antiriciclaggio per il ruolo professionale ricoperto, come avviene quando mediatore civile è un avvocato, un commercialista o un notaio, laddove questi professionisti assumano il ruolo di mediatori civili per individuare il contenuto dei loro obblighi non deve farsi riferimento alle norme che regolano la loro attività professionale, ma è necessario far riferimento esclusivamente alle norme che regolano la loro attività di mediatori civili. In buona sostanza, il legislatore avendo assoggettato l'attività di mediazione civile agli obblighi antiriciclaggio ha creato una categoria ulteriore di destinatari degli obblighi antiriciclaggio soggetta a regole speciali in ragione della peculiarità dell'attività svolta. Le norme di riferimento, laddove il professionista svolga incarichi di mediatore civile, non sono, pertanto, quelle previste per la sua ordinaria attività professionale, ma quelle diverse dettate in modo esplicito o implicito per il mediatore civile.

3. Doveri di riservatezza e segretezza

Va precisato che sebbene le norme che regolano l'attività del mediatore si pongano su un piano diverso rispetto a quelle che regolano l'attività ordinaria svolta dai professionisti, il legislatore ha comunque, per determinati aspetti, assoggettato il mediatore ai medesimi doveri di riservatezza e segretezza imposti ai professionisti. L'art. 10 del d.lgs. 28/2010 dispone che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Questa norma, come precisato nella relazione illustrativa del d.lgs. 28/2010, si collega alla regolamentazione della riservatezza che – anche nei rapporti bilaterali tra le singole parti e il mediatore – deve accompagnare il procedimento di mediazione, affinché i soggetti coinvolti si sentano liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità. L'esperienza comparata e pratica ha mostrato che solo su queste premesse la mediazione può essere realmente alternativa alle soluzioni autoritative del conflitto sociale, e avere successo.

Di conseguenza, le ispezioni e le perquisizioni negli uffici del mediatore sono consentite solo:

- a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
- b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo di reato.

Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici del mediatore procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei mediatori in relazione al procedimento, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

Va ritenuto, quindi, che i poteri di controllo previsti dall'art. 9 del d.lgs. 231/2007, affidati al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza vadano temperati e limitati dalle disposizioni contenute nell'art. 103 del c.p.p. di cui si è fatto cenno, non potendo essere eseguite ispezioni e perquisizioni se non con le garanzie previste per i difensori ed estese ai mediatori civili.

L'estensione al mediatore civile degli analoghi doveri di riservatezza e garanzie previsti per gli avvocati è giustificato dalla medesima rilevanza che il legislatore ha dato all'interesse delle parti di agire in giudizio, tutelato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, fornendo tutti i dati ed informazioni utili all'affermazione dei propri diritti, senza il timore di subire pregiudizi in ragione dei dati ed informazioni stessi forniti nel procedimento.

Questa equiparazione è essenziale per una corretta lettura degli artt. 18 e 35 del d.lgs. 231/2007.

4. Gli obblighi di adeguata verifica. L'obbligo di astensione deroghe ed esoneri.

L'art. 18, ultimo comma, dispone che fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

Questa disposizione pone una serie di interrogativi: i) innanzitutto se l'esonero dalla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo debba leggersi come esonero più generale dall'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo; ii) in secondo luogo, se il momento del conferimento dell'incarico sia un momento temporale riferibile a tutte le ipotesi contemplate nella norma o solo all'ipotesi dell'esame della posizione giuridica del cliente; iii) infine, se il riferimento ai "professionisti" possa e debba estendersi anche al mediatore civile che sebbene compreso nella categoria "altri operatori non finanziari" diversa dalla categoria "professionisti" è equiparato dall'art. 10 del d.lgs. 28/2010 per determinati aspetti appena illustrati ai professionisti.

Relativamente al primo interrogativo, non sembra che possano esserci dubbi sul fatto che il legislatore disponendo nell'incipit della disposizione "fermi gli obblighi di identificazione" abbia automaticamente escluso gli altri doveri in cui si articola l'adeguata verifica del cliente/esecutore e del titolare effettivo e, quindi, che l'esonero dagli obblighi di verifica dell'identità sia da intendersi come esonero dall'adeguata verifica del cliente e del

titolare effettivo. Una diversa interpretazione non giustificherebbe l'incipit della disposizione e sarebbe incoerente con l'espresso esonero previsto dalla disposizione stessa; diversamente ragionando il destinatario sarebbe esonerato dalla verifica dell'identità del cliente ma allo stesso tempo sarebbe obbligato all'adeguata verifica del cliente stesso, il che appare privo di ogni logica e ragionevolezza.

Ciò sembra trovare conferma anche nel disposto dell'art. 14 della IV Direttiva antiriciclaggio che espressamente dispone che gli Stati membri esonerano da obblighi di identificazione e non solo dalla verifica dell'identità i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. Un esonero quello previsto dalla direttiva europea ancora più ampio e che investe addirittura l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Nella fase dell'esame della posizione giuridica del cliente, che precede il conferimento dell'incarico, così come nell'espletamento di compiti di difesa e rappresentanza nei procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria, l'esonero dall'adeguata verifica è giustificata dalla prevalenza che viene riconosciuta ad interessi che trovano la loro tutela in norme di rango costituzionale, quali: i) il diritto di difesa e ii) il diritto ad avere piena consapevolezza dei diritti che spettano e che sono riconosciuti ad ogni soggetto, in un ordinamento ad alta complessità normativa caratterizzato da forti asimmetrie informative. Il diritto alla difesa in giudizio dei propri diritti, così come il diritto a rivolgersi ad un professionista per avere piena consapevolezza dei propri diritti non può essere soggetto, per una precisa scelta di politica legislativa, ad alcuna limitazione nemmeno a quelle derivanti dal contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, con il solo limite previsto nel nono considerando della IV Direttiva che espressamente afferma che la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne: i) qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; ii) ovvero la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; iii) ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il segreto professionale, esteso anche al mediatore civile, come abbiamo visto, in questi casi tutela interessi che non possono subire alcun *vulnus* se non in quelle ipotesi, sopra riportate espressamente previste nella IV Direttiva che trovano un loro riscontro nella lettera dell'art. 17 del d.lgs. 231/2007, nell'attuale stesura, che espressamente prevede che “i soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”.

Anche in ordine al secondo interrogativo, non sembra possa dubitarsi che il riferimento al “conferimento dell'incarico” come *discrimen* tra una prima fase in cui, come abbiamo visto, i soggetti obbligati sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica ed una seconda fase, in cui gli obblighi di adeguata verifica sono vigenti, riguarda esclusivamente l'“esame della posizione giuridica del cliente” e non si riferisce alle altre ipotesi previste dalla norma che riguardano l'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento. Ciò appare evidente dal fatto che la difesa e la rappresentanza del cliente in giudizio presuppone

sempre il previo conferimento dell'incarico. Questa interpretazione è confermata dalla regola tecnica n. 2 approvata dal consiglio Nazionale Forense il 20 settembre 2019 con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria (che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze) la quale dispone che "non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto: (...) l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia – Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni e l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria".

Anche relativamente al terzo interrogativo possiamo pervenire ad una risposta affermativa e, quindi ritenere che l'esonero da obblighi di adeguata verifica, previsto per i professionisti nell'espletamento dei compiti di difesa e di rappresentanza in giudizio, vada esteso anche al mediatore civile, nella fase di accertamento dei diritti e di composizione della lite.

Gli argomenti a sostegno di questa soluzione sono sostanzialmente basati sulle osservazioni sviluppate nella prima parte del presente scritto e quindi sui diversi principi che regolano il procedimento di mediazione civile diretto all'accertamento dei fatti in contraddittorio ed alla ricerca di una soluzione alla controversia, fase che è dominata dal principio dispositivo che non tollera obblighi a carico delle parti di fornire dati ed informazioni che potrebbero anche nuocere alle parti stesse; un procedimento, quindi, che non può tollerare il disposto dell'art.22 del d.lgs. 231/2007 che altrimenti obbligherebbe le parti a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica. I dati ed informazioni utili ai fini dell'adeguata verifica andrebbero in qualche modo ad inserirsi anche nell'accertamento dei fatti e nella soluzione della controversia alterando il principio dispositivo che lascia alla libertà di ciascuna parte di esporre i fatti a difesa o a dimostrazione dei propri diritti.

Altro argomento che milita a sostegno di questa soluzione è il disposto dell'art.10 del d.lgs. 28/2010, illustrato in precedenza, che ha previsto espressamente che al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. In buona sostanza, il rapporto tra le parti ed il mediatore civile è equiparato al rapporto che hanno le parti nei confronti del loro difensore un rapporto che non tollera né obblighi di fornire dati ed informazioni e che lascia libera la parte di fornire dati ed informazioni al proprio difensore nella certezza che i dati ed informazioni forniti non saranno usati contro la parte stessa. Il legislatore ha ritenuto prevalente l'inviolabilità del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione in un bilanciamento di interessi che spesso entrano in conflitto all'interno del sistema antiriciclaggio.

Al mediatore civile, pertanto, quale destinatario degli obblighi antiriciclaggio permarrebbero gli obblighi di adeguata verifica nel solo caso previsto dall'art.17 comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2007 il quale espressamente prevede che *"I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:*

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile."

Questa disposizione, come accennato, si collega e recepisce quanto previsto nel nono considerando della IV Direttiva che espressamente afferma che la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che: (...) *“il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

Strettamente legato al tema dell'adeguata verifica, nei limiti eccezionali sopra indicati, e l'obbligo di astensione previsto dall'art. 42 del d.lgs. 231/2007 il quale dispone che i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF e si astengono, altresì, dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

La norma richiamata prevede due deroghe all'obbligo di astensione: i) una prima deroga è prevista per i professionisti limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo; ii) una seconda deroga è prevista nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Per il mediatore civile la deroga all'obbligo di astensione, sussiste sotto entrambi gli aspetti, nel corso del procedimento per i motivi sopra esposti, in quanto il procedimento di mediazione è svolto in relazione ad un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria e relativamente alla fase (eventuale) di allegazione dell'accordo di conciliazione al verbale di chiusura della procedura sussiste sotto il profilo che il mediatore ha un obbligo di legge ad eseguire la relativa operazione, ferma restando la valutazione della necessità di inoltrare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

Per quanto riguarda l'adeguata verifica da parte del mediatore, nell'ipotesi eccezionale sopra indicata, valgono le regole generali e, in particolare, il mediatore potrà avvalersi degli indicatori di anomalia previsti per i professionisti, contenuti del DM ministero Giustizia del 16 aprile 2010, tuttora vigenti, e degli schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF. L'aggiornamento degli indicatori di anomalia, va ricordato, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 novellato avverrà a cura dell'UIF e non più del Ministero di Giustizia.

5. L'obbligo di conservazione

Accanto all'obbligo di adeguata verifica sussiste a carico dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio l'obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti. L'art. 31 del d.lgs. 231/2007 dispone che i soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

L'obbligo di conservazione è di secondo grado rispetto all'obbligo di adeguata verifica in quanto sussiste relativamente ai dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica. Per la mediazione civile, pertanto, l'obbligo di conservazione riguarderà i soli casi (eccezionali) per i quali sussiste l'obbligo di adeguata verifica, come precisato nei paragrafi precedenti.

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri del titolare effettivo (ad oggi non ancora attuati);

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

L'art. 32 del d.lgs. 231/2007 indica le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni e dispone che i soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

La conservazione degli atti della procedura di mediazione dovrà essere effettuata dall'Organismo di mediazione tenuto conto che gli atti del procedimento appartengono all'Organismo di mediazione ed il mediatore agisce quale soggetto incaricato per il procedimento dal responsabile dell'organismo di mediazione. La norma di riferimento nel d.lgs. 28/2010 è contenuta nell'art. 11 il quale prevede che il processo verbale con allegato l'accordo di conciliazione sia depositato presso la segreteria dell'organismo. L'art. 2961 c.c. che, in via generale, prevede che i cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate e derogato dal 3° comma dell'art.31 del d.lgs. 231/2007 che, come abbiamo appena visto, prevede espressamente il termine decennale di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica.

6. Segnalazione di operazione sospetta

Considerazioni analoghe a quelle fin qui svolte possono farsi relativamente all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

L'art. 35 del d.lgs. 231/2007 dispone che i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti. La UIF emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

L'ultimo comma del citato art. 35, tuttavia, in deroga a quanto detto, dispone che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Per l'obbligo di segnalazione è utile distinguere la fase strettamente procedimentale nella quale il rapporto tra il mediatore civile e le parti del procedimento è equiparato, in forza dell'art. 10 del d.lgs. 28/2010, al rapporto tra il cliente ed il difensore con una prevalenza delle garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e la fase, che possiamo definire negoziale, in cui le parti concludono un accordo di conciliazione che sarà recepito come allegato al verbale di mediazione che dichiarerà cessata la materia del contendere. Relativamente all'accordo negoziale concluso tra le parti non sembra ragionevole applicare l'esonero e la deroga contenuta nel citato art. 35 relativamente al procedimento di mediazione e, pertanto, laddove nell'accordo emergano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, il mediatore sarà obbligato a compiere una segnalazione di operazione sospetta a norma dell'art. 35 del d.lgs. 231/2007.

L'obbligo di segnalazione va tuttavia evidenziato, in questi procedimenti, rappresenterà un evento eccezionale tenuto conto del generale dovere di segretezza cui è tenuto il mediatore nello svolgimento della sua attività affermato dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/2010 che pongono a carico di chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione un obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Peraltro, il *cit.* art. 10, quale conseguenza dell'affermato dovere di riservatezza, dispone che il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti

all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità ed estende al mediatore le garanzie di cui all'art. 200 del c.p.p.

E', quindi, evidente che l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 35 del d.lgs. 231/2007, anche se limitato alla fase di recepimento dell'accordo negoziale, costituisce evento del tutto eccezionale giustificato dal valore prioritario che il Legislatore ha attribuito alla prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dovrà essere effettuata osservando i canoni di buona fede e diligenza richiesti dal comma 4° del *cit.* art.35 il quale dispone che *"Le comunicazioni delle informazioni, **effettuate in buona fede** dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata"*.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla segnalazione, tenuto conto che l'art. 3, comma 5, lett. g) individua quali destinatari degli obblighi *"i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, è da ritenere che obbligati siano la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione, e non anche i responsabili dell'Organismo.

Le definizioni di "mediatore" e di "mediazione" contenute nell'art.1 del d.lgs. 28/2010 non includono il responsabile dell'Organismo di mediazione tra i soggetti che esercitano l'attività di mediazione civile. D'altronde l'obbligo di segnalazione non potrebbe *tout court* far carico al responsabile dell'organismo in quanto lo stesso non è a conoscenza di tutti i dati e le informazioni relativi all'accordo di conciliazione.

Va precisato, inoltre, che in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio non sussiste la responsabilità solidale dell'Organismo di mediazione prevista dall'art. 65, comma 10 del d.lgs. n. 231/2007 che dispone: *"In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima"*.

L'art. 6 richiamato limita la responsabilità solidale dell'ente nel pagamento delle sanzioni amministrative ai casi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente dell'ente stesso. Nel caso della mediazione civile, tuttavia, il rapporto tra mediatore ed ente non è un rapporto di lavoro dipendente ed il mediatore civile nella sua attività non agisce in rappresentanza dell'organismo di mediazione rientrando, ma il rapporto tra il mediatore civile e l'Organismo di mediazione è un contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli art. 2230 e s.s. c.c., caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'obbligo del mediatore di eseguire personalmente, con adeguata diligenza e correttezza, la prestazione richiesta dagli utenti del servizio, il tutto verso il pagamento di un corrispettivo da parte dell'organismo.

7. Divieto di comunicazione e modalità di segnalazione

Oltre al dovere di riservatezza, nei limiti testé esposti, il mediatore è tenuto al divieto di comunicazione di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 231/2007 in relazione ad eventuali fatti oggetto di segnalazione. Invero, ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione ed i soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Relativamente alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette si ricorda che dal maggio 2011 l'UIF ha previsto per la segnalazione di operazioni sospette un modello unico da utilizzare per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio.

La prima operazione che il segnalante dovrà effettuare, per poter procedere nella compilazione e successivo invio della segnalazione, è la registrazione dei suoi dati personali sul portale della Banca d'Italia (anagrafe dei segnalanti). Per abilitarsi e utilizzare il sistema telematico per l'invio delle segnalazioni di competenza della UIF, i segnalanti devono seguire una procedura articolata in due fasi (*dal sito UIF Modalità di accesso al portale Infostat-UIF all'indirizzo: <https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html>*):

Registrazione della *username*: il soggetto fisico nominato referente per la segnalazione deve registrarsi al portale Infostat-Uif (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) scegliendo le credenziali di accesso (*username* e *password*). Si precisa che le credenziali utilizzate per accedere al portale Infostat-Uif sono strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti: in alcun modo un soggetto fisico può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto, né si devono modificare i dati di una *username* dopo che questi sono stati comunicati ufficialmente alla UIF via PEC (ogni persona fisica deve essere in possesso di una propria *username*). Si richiede inoltre che la *username* e l'indirizzo e-mail utilizzati nella registrazione siano ad esclusivo impiego del referente e nella sua diretta disponibilità.

Richiesta di autorizzazione: dopo aver registrato le credenziali per accedere al portale occorre richiedere l'autorizzazione all'invio delle segnalazioni di interesse compilando il relativo modulo di adesione in formato pdf. Sono disponibili due distinti moduli di adesione a seconda della tipologia di segnalazione che si intende effettuare: uno relativo alle richieste di abilitazione all'invio delle segnalazioni a fini di prevenzione e contrasto al riciclaggio (S.A.R.A. e SOS) e un altro relativo alle richieste di abilitazione all'invio delle dichiarazioni di operazioni in oro. Il modulo dovrà essere compilato in formato elettronico e trasmesso all'indirizzo: uif.registrazione@pec.bancaditalia.it, secondo le modalità descritte nelle relative istruzioni per la compilazione. I soggetti tenuti al possesso della PEC dovranno inviare il modulo allegandolo ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata.

Dopo aver ricevuto la richiesta via PEC, la UIF effettuerà le verifiche di conformità sul modulo ricevuto e, in caso di assenza di errori, avvierà il processo di abilitazione tecnica che richiede, di norma, alcuni giorni lavorativi. Eventuali errori o incongruenze saranno tempestivamente notificati, per le correzioni del caso, a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo e-mail del Referente indicato nel modulo stesso.

A seguito dell'approvazione del modulo da parte della UIF, i referenti potranno accedere ai servizi del portale inserendo le credenziali e utilizzare il sistema.

Per quanto riguarda l'invio delle segnalazioni SOS i soggetti sono tenuti alla registrazione al portale nel momento in cui ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione.

La segnalazione potrà essere accompagnata dall'allegazione di eventuali documenti.

Va osservato che i mediatori civili spesso sono professionisti iscritti ad albi professionali, tuttavia nell'esercizio dell'attività di mediazione, come già abbiamo precisato, assolvono gli obblighi antiriciclaggio non come appartenenti alla categoria professionale di riferimento ma quali mediatori civili. In tema di segnalazione di operazione sospetta ci si interroga, quindi, se questi professionisti possono avvalersi delle modalità di segnalazione previste dall'art. 37 del d.lgs. 231/2007 e quindi inoltrare la segnalazione agli organismi di autoregolamentazione o se, agendo nella veste di mediatori civili e non di professionisti, devono inoltrare la segnalazione di operazione sospetta direttamente all'UIF (*il Consiglio Nazionale del Notariato è stato nominato organo di categoria che può ricevere, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 231/2007, le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti categoria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia del 27 febbraio 2009*).

Tenuto conto che la modalità prevista dall'art.37 è una modalità che garantisce la riservatezza e segretezza delle segnalazioni messa a disposizione dagli organismi di autoregolamentazione ai propri iscritti senza interferire sul contenuto della segnalazione, è da ritenere che nulla osta all'utilizzo anche dal mediatore civile nel caso sia iscritto ad un albo professionale che abbia attivato la modalità di segnalazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. 231/2007.

Non è previsto un termine per inoltrare la segnalazione, questa va effettuata senza ritardo, prima di compiere l'operazione, tuttavia il comma 2° dell'art. 35 fa salvi i casi, tra i quali rientra la mediazione civile, in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

8. Obbligo di formazione. Obbligo di comunicazione delle infrazioni. Le principali sanzioni

In ordine alla formazione del personale, la norma di riferimento è contenuta nell'art. 16 del d.lgs. 231/2007. L'obbligo di formazione non è più considerato autonomamente, ma è preso in considerazione quale misura da attivare nelle procedure di mitigazione del rischio che devono essere adottate dai soggetti obbligati. La disposizione prevede che *"I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al*

riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare". Essendo soggetti obbligati, come abbiamo accennato, i mediatori civili e non i responsabili degli Organismi di mediazione è da ritenere che dette procedure dovranno essere adottate dai mediatori sebbene d'intesa con i responsabili degli Organismi di mediazione, tenuto conto che il mediatore è inserito in una struttura complessa la cui titolarità spetta a terzi soggetti e si avvale del personale dell'Organismo di mediazione.

Da non confondere con l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è l'obbligo, a carico del mediatore civile, alla pari degli altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio, di comunicare al Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 231/2007, le infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante e dei titoli al portatore, contenute nell'art. 49 del medesimo d.lgs. n. 231/2007.

A differenza della segnalazione di operazione sospetta che deve essere effettuata "senza ritardo", la comunicazione di infrazione va effettuata nel termine di trenta giorni dal momento in cui si ha notizia del fatto.

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento già segnalata all'UIF come sospetta, ai sensi del cit. art. 35, il mediatore non è tenuto alla comunicazione di infrazione al Ministero, in forza di quanto disposto dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007.

La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze è punita con una sanzione pecuniaria dal euro 3.000 ad euro 15.000 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 9 del d.lgs. 231/2007 e dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689.

L'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000. Nelle ipotesi di violazioni gravi ripetute o sistematiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 50.000.

Anche l'inosservanza degli obblighi di conservazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000 e nelle ipotesi di violazioni gravi ripetute o sistematiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 50.000.

L'omessa segnalazione di operazione sospetta, invece, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000. Nelle ipotesi di violazioni gravi ripetute o sistematiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 300.000. Nei casi più gravi, inoltre, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 66 d.lgs. n. 231/2007).

La violazione del divieto di comunicazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punita con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede con proprio decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicando le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.